

Bruxelles, 27 febbraio 2019
(OR. en)

6931/19
ADD 1

FSTR 36
FC 17
REGIO 48
SOC 168
AGRISTR 13
PECHE 82
CADREFIN 121
DELECT 40

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1090 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1090 final ANNEX.

All.: C(2019) 1090 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.2.2019
C(2019) 1090 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni
pertinenti**

ALLEGATO

Modalità relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione alle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili

1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili dell'obiettivo tematico 4 per il FESR e il Fondo di coesione.

2. Condizione di finanziamento finale

- 1) La condizione di finanziamento finale per le misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili è il conseguimento di efficienza energetica, sotto forma di risparmio energetico espresso in kWh/anno o di riduzione delle emissioni espressa in tonnellate di CO₂, come descritti negli indicatori comuni di output di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1301/2013.
- 2) Il risparmio energetico, espresso in kWh/anno, o la riduzione delle emissioni espressa in CO₂, sono determinati ricorrendo a uno dei metodi di calcolo definiti nell'allegato V, punto 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2012/27/UE¹.

3. Metodologia per stabilire l'importo corrispondente alla condizione di finanziamento finale

- 1) Per l'applicazione della condizione di finanziamento finale l'importo delle spese ammissibili corrispondente alla condizione di finanziamento finale è stabilito con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato su uno dei seguenti elementi:
 - a) dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - b) dati storici verificati riguardanti misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili.
- 2) Il metodo di calcolo tiene conto di ipotesi ragionevoli che riguardano le tendenze e i probabili cambiamenti tecnologici che possono incidere sui costi degli investimenti previsti, che contribuiscono al rispetto della condizione di finanziamento finale durante il calendario previsto di realizzazione dell'operazione.

4. Caratteristiche delle operazioni rimborsate in base alle condizioni di finanziamento

Per l'applicazione delle condizioni di finanziamento vale quanto segue:

- a) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento riguarda la realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi del programma;
- b) il beneficiario dell'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è l'autorità di gestione, o un organismo intermedio, che ha preso

¹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

le misure necessarie a un'adeguata separazione delle funzioni conformemente all'articolo 125, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- c) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento viene attuata secondo un calendario pianificato per il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento intermedie o finali;
- d) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è completata o attuata completamente prima della fine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) in sede di determinazione delle condizioni di finanziamento intermedie sono stabiliti in anticipo gli importi corrispondenti delle spese;
- f) il meccanismo per misurare e monitorare i progressi verso il rispetto delle condizioni di finanziamento consente la verifica del rispetto di ogni condizione di finanziamento;
- g) l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento è esclusa dalla popolazione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 in relazione al campione di operazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. Trasmissione delle informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono informazioni alla Commissione sugli elementi di cui ai punti 2, 3 e 4, descrivendo, prima dell'inizio dell'attuazione, in quale modo funzionerà l'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento.